Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 49

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 28 febbraio 1942 - ANNO XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 dicembre 1941-XX, n. **1640.**

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 26 marzo 1941-XIX, n. 426, contenente norme per la disciplina della produzione dei motocicli, delle motocarrozzette, dei motofurgoncini e dei motocarri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 26 marzo 1941-XIX, n. 426, contenente norme per la disciplina della produzione dei motocicli, delle motocarrozzette, dei motofurgoncini e dei motocarri, con le seguenti modificazioni:

All'art. 3 è sostituito il seguente:

« Art. 3. — Con l'entrata in vigore delle norme, di cui al precedente art. 1, i Circoli ferroviari d'ispezione provvederanno alla visita e prova dei motocicli, delle motocarrozzette e dei motofurgoncini, allo scopo di accertare che rispondano alle norme stesse ed equiparando gli accertamenti alle prove ed esperimenti di revisione degli autoveicoli.

« È data facoltà al Ministro per le corporazioni, sentita la Corporazione competente, di emanare d'intesa col Ministro per la guerra e col Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra norme per la disciplina ed il coordinamento dell'attività produttiva delle fabbriche nazionali costruttrici di motocicli, motocarrozzette, motofurgoncini e motocarri, sia che costruiscano completamente detti autoveicoli, sia che costruiscano parti staccate di essi ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL — HOST VENTURI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 29 dicembre 1941-XX, n. **1641.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 settembre 1941-XIX, n. 882, concernente il divieto dell'alienazione e dell'esportazione del platino, dell'oro, dell'argento, delle perle e delle pietre preziose.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 3 settembre 1941-XIX, n. 882, concernente il divieto dell'alienazione e dell'esportazione del platino, dell'oro, dell'argento, delle perle e delle pietre preziose.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — CIANO — RICCI — RICCARDI — TERUZZI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 7 novembre 1941-XX, n. 1642.

Fissazione del contributo dovuto dal comune di Filottrano, della provincia di Ancona, per le Regie scuole ed i Regi corsi secondari di avviamento professionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8;

Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490;

Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;

Veduta la liquidazione eseguita dal competente Regio provveditore agli studi del contributo da consolidare a carico del comune di Filottrano e la deliberazione di accettazione del Comune medesimo;

Considerato che, in attesa del presente provvedimento, il predetto Comune eseguì delle spese in conto del contributo da esso dovuto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la liquidazione del contributo che il comune di Filottrano, della provincia di Ancona, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1930-VIII - 31 dicembre 1931-X, nella somma di L. 12.750 al lordo di L. 8468,20 già spese.

Art. 2.

Il contributo di L. 4281,80 tuttora dovuto a norma del presente decreto sarà versato entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del decreto stesso da eseguirsi dal Regio provveditore agli studi per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di inadempienza, il prefetto promuoverà l'emissione di un mandato di ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dall'avvenuta scadenza del debito, per sorte capitale e per interessi di mora.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1942-XX
Atti del Governo, registro 442, foglio 82. — MANCINI

REGIO DECRETO 7 novembre 1941-XX, n. 1643.

Fissazione del contributo dovuto dal comune di Grado, della provincia di Trieste, per le Regie scuole ed i Regi corsi secondari di avviamento professionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8;

Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490;

Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;

Veduta la liquidazione eseguita dal competente Regio provveditore agli studi del contributo da consolidare a carico del comune di Grado, della provincia di Trieste, per quel corso integrativo trasformato in Regio corso secondario di avviamento professionale, e la deliberazione di accettazione del Comune medesimo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la liquidazione del contributo che il comune di Grado, della provincia di Trieste, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1930-VIII - 31 dicembre 1931-X, nella somma di L. 3000 annue.

Art. 2.

Il contributo di L. 4500 tuttora dovuto a norma del presente decreto sarà versato entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del decreto stesso da eseguirsi dal Regio provveditore agli studi per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di inadempienza il prefetto promuoverà l'emissione di un mandato d'ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dalla avvenuta scadenza del debito, per sorte capitale e per interessi di mora.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1942-XX
Atti del Governo, registro 442, foglio 84. — MANCINI

REGIO DECRETO 9 dicembre 1941-XX, n. 1644.

Approvazione dei ruoli organici del Commissariato generale per la pesca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384, che istituisce il Commissariato generale per la pesca;

Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619, sulle attribuzioni del Commissariato generale per la pesca;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547, riguardante la modificazione dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 626, sull'assegnazione di mezzi finanziari al Commissariato generale per la pesca;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvati i ruoli organici del Commissariato generale per la pesca, stabiliti dalle tabelle *A* e *B*, annesse al presente decreto e firmate, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, proponente, e dal Ministro per le finanze.

Art. 2.

Salvo quanto stabilito dai successivi articoli, al personale del Commissariato generale per la pesca, di cui alle tabelle annesse al presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 3.

Nella prima attuazione del presente decreto e non oltre due anni dalla data della sua entrata in vigore, possono essere trasferiti nei ruoli del Commissariato generale per la pesca, con decreto del Commissario generale, sentiti i Ministri interessati, gli impiegati civili e gli ufficiali in servizio permanente effettivo attualmente in servizio presso il Commissariato stesso, anche se provenienti da Amministrazioni diverse da quelle indicate nell'art. 4 del R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, che ne facciano domanda entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il trasferimento può essere disposto solo per lo stesso gruppo e grado rivestito nel ruolo di provenienza ed ha luogo secondo la rispettiva anzianità di grado.

Il servizio prestato alle dipendenze dello Stato dagli ufficiali in servizio permanente effettivo che abbiano fatto passaggio nel ruolo del Commissariato generale per la pesca è considerato, nei limiti, alle condizioni e per gli effetti previsti dalle disposizioni vigenti in materia, come prestato nell'Amministrazione civile dello Stato.

Il personale militare trasferito, ai sensi del presente articolo, nei ruoli del Commissariato generale per la pesca, conserva, a titolo di assegno *ad personam*, non utile ai fini della pensione, riassorbibile con i successivi aumenti di stipendio e di supplemento di servizio attivo, l'indennità di cui all'art. 1 del R. decreto 10 febbraio 1926-IV, n. 206.

Un posto di grado 12° e due di grado 13° del gruppo *C* possono essere conferiti per diretto inquadramento con decreto del Commissario generale per la pesca, sentiti i Ministri interessati, rispettivamente ad un sottufficiale della Milizia forestale, che abbia compiuto 14 anni di servizio, e a due sottufficiali della Regia marina, che abbiano compiuto sette anni di servizio, i quali si trovino, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso il Commissariato generale per la pesca e ne facciano domanda entro un mese dalla data di pubblicazione del decreto medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il personale che non abbia fatto domanda di trasferimento o che, avendola fatta, non lo abbia conseguito, è restituito senz'altro all'Amministrazione di appartenenza.

Art. 4.

Nella prima attuazione del presente decreto i posti che, dopo l'applicazione del precedente art. 3, risultino disponibili nei singoli gradi dei ruoli di cui alle annesse tabelle, possono essere conferiti, salvo quanto previsto dal successivo art. 6, mediante concorso per titoli, da indire tra il personale civile di ruolo delle Amministrazioni statali, appartenente a gruppo ed a grado pari a quelli dei posti da conferire od a grado immediatamente inferiore, sempre che possieda almeno tre anni di effettivo servizio in questo ultimo grado.

Per il conferimento dei posti di grado 8° di gruppo *A*, 9° di gruppo *B* e 11° di gruppo *C*, i relativi concorsi debbono essere effettuati per esame, secondo le norme del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, capo IV, e successive modificazioni, a meno che gli aspiranti non si trovino nella condizione di conseguire nel ruolo cui appartengono l'avanzamento, rispettivamente, ai predetti gradi senza l'obbligo di superare gli appositi esami, nel qual caso essi possono partecipare ai concorsi per titoli previsti dal precedente comma, da indire limitatamente ad un terzo dei posti disponibili in tali gradi.

Coloro che mediante i concorsi di cui ai precedenti comma vengano nominati a grado pari a quello rivestito nell'Amministrazione di provenienza, conservano l'anzianità acquisita in quest'ultimo grado.

Ai concorsi concernenti i posti di grado iniziale di ciascun ruolo, può partecipare anche il personale statale appartenente al gruppo immediatamente inferiore a quello dei posti da conferire, nonchè il personale non di ruolo in servizio, da almeno un anno, presso il Commissariato generale per la pesca e da almeno due anni presso altre Amministrazioni dello Stato.

Per il ruolo scientifico i predetti periodi di avventiziato sono ridotti alla metà.

Art. 5.

La partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 4, è subordinata al possesso del titolo di studio, nella specializzazione che sarà precisata col relativo bando, necessario per l'ammissione al ruolo cui appartengono i posti da conferire, nonchè altri titoli di specifica competenza, che verranno indicati nel bando medesimo e, per il personale non di ruolo, i requisiti di carattere generale, escluso quello dell'età, richiesti per l'ammissione agli impieghi statali.

Limitatamente ai concorsi per il conferimento di posti di grado iniziale dei ruoli di gruppo *C*, può con-

sentirsi l'ammissione, prescindendo dal requisito del titolo di studio, nei riguardi del personale non di ruolo, che abbia disimpegnato lodevolmente, per almeno due anni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, funzioni proprie del gruppo *C*.

Art. 6.

Nella prima attuazioni del presente decreto e non oltre un anno dalla sua entrata in vigore, possono essere conferiti:

a) un posto di grado 7° del ruolo di gruppo *A* amministrativo, mediante concorso per titoli, a chi, oltre a possedere i requisiti necessari per accedere in via normale al ruolo di gruppo *A*, compreso il titolo di studio e prescindendo dal limite di età, sia ex combattente, ovvero iscritto al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, e coniugato, abbia ricoperto cariche sindacali ed impieghi pubblici, disimpegnando lodevolmente per almeno un anno mansioni del grado superiore a quello da conferire ed abbia diretto riviste e svolta attività pubblicistica per oltre sedici anni, in materia giuridica, amministrativa, tributaria, economica e corporativa;

b) un posto di grado 7° nel ruolo di gruppo *B*, mediante concorso per titoli a chi sia coniugato ed in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti, escluso quello dell'età, necessari per accedere in via normale al gruppo *B* ed abbia svolto, per almeno dieci anni, attività in materia tecnica, economica e sindacale attinente alla pesca.

Art. 7.

I concorsi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo sono giudicati da apposite Commissioni nominate dal Commissario generale per la pesca e presieduta rispettivamente da un consigliere di Stato e da un consigliere o primo referendario della Corte dei conti.

Ciascuna Commissione, oltre che dal presidente, è composta da un professore universitario e da tre funzionari di gruppo *A*, anche se non appartenenti al Commissariato generale per la pesca.

Art. 8.

Per un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i periodi di anzianità di grado, stabiliti in via normale per la promozione ai posti di grado superiore all'8° dei gruppi *A* e *B*, sono ridotti rispettivamente ad un anno per il gruppo *A* e ad un anno e mezzo per il gruppo *B*.

Peraltro nessun funzionario può fruire di tali riduzioni per conseguire più di una promozione.

Art. 9.

Presso il Commissariato generale per la pesca è costituito un Consiglio di amministrazione, presieduto dal Commissario generale per la pesca e composto da due funzionari di gruppo *A* di grado non inferiore al 5° e dal capo del personale.

Nella prima attuazione dei ruoli, il conferimento dei posti di grado 5° e 6°, per i quali non sia prevista la scelta mediante concorso, è deliberato direttamente dal Commissario generale per la pesca.

Per il personale subalterno il Consiglio di amministrazione è costituito ai sensi dell'art. 112 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 10.

Il personale appartenente ai ruoli del Regio laboratorio centrale di idrobiologia e dei Regi stabilimenti ittiogenici, di cui alle tabelle annesse al R. decreto 29 maggio 1941-XIX, n. 489, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è trasferito col grado rivestito e la relativa anzianità nei ruoli di corrispondente gruppo del Commissariato generale per la pesca.

I ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di cui al precedente comma sono soppressi.

Art. 11.

Gli operai permanenti attualmente in servizio presso il Regio laboratorio centrale di idrobiologia ed i Regi stabilimenti ittiogenici sono inquadrati nel ruolo organico del personale salariato di cui alla tabella allegata.

Il rimanente personale salariato temporaneo e giornaliero è mantenuto in servizio con l'attuale qualifica.

Art. 12.

In corrispondenza a vacanze nei ruoli di gruppo *A* e *B* e quando esigenze di servizio di carattere eccezionale e transitorio lo richiedano, il Commissariato generale per la pesca può valersi di personale di ruolo di altre Amministrazioni statali, particolarmente competente nei servizi del Commissariato e che rivesta lo stesso grado e gruppo dei posti vacanti.

Il personale di cui sopra è considerato nella posizione di comando, intendendosi a tale effetto istituita detta posizione per i personali i cui ordinamenti attualmente non la prevedono.

L'art. 4 del R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, cessa di avere vigore con la costituzione dei ruoli organici preveduti dal presente decreto.

Art. 13.

Per esigenze di servizio di carattere eccezionale il Commissariato generale per la pesca può valersi dell'opera di personale non di ruolo, entro i limiti strettamente necessari, da determinare di concerto con il Ministero delle finanze e con l'osservanza delle norme e condizioni stabilite dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, e successive disposizioni.

Art. 14.

Il presente decreto ha vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — TASSINARI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1942-XX
Atti del Governo, registro 442, foglio 85. — MANCINI

TABELLA *A*

RUOLO DIRETTIVO - AMMINISTRATIVO

Gruppo A

Grado		Numero dei posti
5°	Ispettori generali	1
6°	Capi divisione	4
7°	Capi sezione	5
8°	Consiglieri	7
9°	Primi segretari	7
10°	Segretari	8
11°	Vice segretari	
		32

RUOLO ISPETTIVO

Gruppo B

Grado		Numero dei posti
6°	Ispettori superiori	1
7°	Ispettori capi	1
8°	Ispettori	2
9°	Ispettori aggiunti	3
10°	Vice ispettori	4
11°	Vice ispettori aggiunti	
		11

RUOLO D'ORDINE

Gruppo C

Grado		Numero dei posti
9°	Archivisti capi	1
10°	Primi archivisti	3
11°	Archivisti	5
12°	Applicati	9
13°	Alunni d'ordine	2
		20

PERSONALE SUBALTERNO

	Numero dei posti
Primi commessi	1
Commessi e uscieri capi	3
Uscieri	4
Inservienti	3
	11
Agenti tecnici	1

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

TABELLA *B*

RUOLO TECNICO - SCIENTIFICO

Grado		Numero dei posti
5°	Ispettore generale (*a*)	1
6°	Esperti superiori	2
7°	Esperti capi	2
8°	Esperti di 1ª classe	2
9°	Esperti di 2ª classe	2
10°	Esperti	2
		11

(*a*) nella prima attuazione del presente decreto, all'attuale direttore del Regio laboratorio centrale di idrobiologia, che da oltre dodici anni riveste il grado 5°, può essere attribuito *ad personam* ad ogni effetto il grado 4° dell'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, con la qualifica di ispettore generale capo, mantenendosi corrispondentemente vacante il posto di grado 5°.

RUOLO DEI SERVIZI SPECIALI

Gruppo B

Grado		Numero dei posti
10° - 11°	Disegnatore cartografo	1

RUOLO DEI SERVIZI SUSSIDIARI

Gruppo C

Grado		Numero dei posti
9°	Assistenti tecnici capi	1
10°	Primi assistenti tecnici capi	1
11°	Assistenti tecnici	2
12°	Aiuto assistenti tecnici	2
		6

RUOLO SUBALTERNO

	Numero dei posti
Preparatori	3
Capi piscicultori	3
Piscicultori	6
	12
Operai	7

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO 17 ottobre 1941-XIX, n. 1645.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Luigi Ciarletti », con sede in Pralungo (Vercelli).

N. 1645. R. decreto 17 ottobre 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno l'Opera pia « Luigi Ciarletti », con sede in Pralungo (Vercelli), viene eretta in ente morale, sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1942-XX

LEGGE 12 gennaio 1942-XX, n. 72.

Autorizzazione all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale ad accordare mutui, per l'anno 1941-XIX, agli Istituti fascisti autonomi per le case popolari per la somma complessiva di L. 250.000.000.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale è autorizzato a destinare alle operazioni di mutui fruttiferi per l'edilizia popolare, superando, ove occorra, il limite previsto dall'ultimo comma dell'art. 35 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155, la somma di L. 250.000.000 a favore degli Istituti fascisti autonomi per le case popolari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL — GORLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 26 gennaio 1942-XX, n. 73.

Erogazione di uno speciale contributo annuo di L. 150.000 a favore della Reale società geografica italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per gli esercizi finanziari 1941-XIX-1942-XX, 1942-XX-1943-XXI, 1943-XXI-1944-XXII, è stabilito, a favore della Reale società geografica italiana, uno speciale contributo annuo di L. 150.000, che sarà iscritto nel capitolo 131 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio corrente e nei corrispondenti capitoli degli esercizi futuri del Ministero stesso.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni nello stato di previsione suddetto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 6 febbraio 1942-XX, n. 74.

Reclutamento in tempo di guerra di ufficiali di complemento della Regia guardia di finanza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In tempo di guerra, è data facoltà al Ministro per le finanze di effettuare, mediante concorsi per titoli, reclutamenti straordinari di ufficiali subalterni di complemento della Regia guardia di finanza.

Il numero dei posti da mettere a concorso e la ripartizione di essi fra le diverse armi e servizi del Regio esercito saranno determinati d'intesa col Ministro per la guerra.

Art. 2.

A ciascuno dei concorsi di cui all'articolo precedente possono partecipare, secondo le norme stabilite dal Ministro per le finanze col bando di concorso, gli ufficiali subalterni di complemento del Regio esercito, in servizio o in congedo, che ne facciano domanda e si trovino in possesso dei seguenti requisiti:

a) alla data del 31 ottobre dell'anno in cui è bandito il concorso, non abbiano superato il 35° anno di età;

b) abbiano statura non inferiore a m. 1,65;

c) siano provvisti del diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio, in economia e diritto, o in economia aziendale.

L'accettazione della domanda è subordinata al consenso del Ministero della guerra.

Art. 3.

Gli ufficiali dichiarati vincitori in ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1 vengono inscritti nel ruolo degli ufficiali di complemento della Regia guardia di finanza con lo stesso grado rivestito nel ruolo di provenienza e:

a) con anzianità 1° gennaio 1939, se presso il Regio esercito avevano un'anzianità anteriore a tale data;

b) con l'anzianità del ruolo di provenienza, negli altri casi.

Gli ufficiali dichiarati vincitori in ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1 frequentano apposito corso te-

cnico-professionale, della durata massima di mesi quattro, presso la Regia Accademia e scuola d'applicazione della Regia guardia di finanza per l'abilitazione al servizio d'istituto.

Coloro che, al termine del corso, sono dichiarati non idonei verranno reinscritti nei rispettivi ruoli di provenienza del Regio esercito, riprendendo la loro anzianità originaria.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori dei singoli concorsi di cui alla presente legge, è determinata dalla classifica ottenuta nei concorsi stessi.

A parità di classifica, la precedenza è stabilita dalla diversità del grado rivestito, poscia dal posto occupato nel ruolo di anzianità del grado stesso e infine dall'età.

Per la valutazione dei titoli, la classifica e la formazione della graduatoria, sarà costituita apposita Commissione, nominata dal Ministro per le finanze.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Vito dei Normanni, addì 6 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 10 febbraio 1942-XX, n. 75.

Norme per la denuncia degli autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1930-VIII.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta l'assoluta e urgente necessità di procedere all'accertamento della consistenza degli autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1930-VIII;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal giorno di pubblicazione del presente decreto, gli autoveicoli, la cui prima immatricolazione sia di data anteriore al 1° gennaio 1930-VIII, sono definitivamente tolti dalla circolazione e sono dichiarate nulle le relative licenze.

Art. 2.

Non sono compresi nelle disposizioni di cui all'articolo 1:

a) gli automezzi di proprietà delle Forze armate, delle Amministrazioni statali, del P.N.F., degli Enti pubblici, del Corpo diplomatico, della Pubblica assistenza e simili;

b) i tassì e le vetture da noleggio di rimessa;

c) gli automezzi addetti ai servizi pubblici di linea e gli autocarri adibiti al trasporto di merci;

d) gli autoveicoli ad uso speciale, come trattori, compressori, autoambulanze, autocarri attrezzi, autopompe, autofunebri, autoinnaffiatrici, furgoni postali e simili;

e) gli autoveicoli immatricolati presso Stati esteri e regolarmente ammessi in temporanea importazione nel Regno.

Qualora nei confronti degli autoveicoli esentati vengano comunque a decadere i motivi di eccezione previsti dal presente articolo, si renderanno immediatamente applicabili le disposizioni di cui al precedente articolo 1.

Art. 3.

Dal giorno della pubblicazione del presente decreto è vietato a chiunque di acquistare, vendere o permutare autoveicoli considerati nelle disposizioni dell'art. 1 ed è pure fatto divieto ai possessori di procedere a qualsiasi loro trasformazione.

Art. 4.

I detentori di autoveicoli considerati nell'art. 1 che siano in possesso di speciale autorizzazione per la circolazione di detti autoveicoli, avranno diritto, entro il termine di due mesi, al rinnovo della licenza speciale di circolazione per altro autoveicolo immatricolato posteriormente al 31 dicembre 1929-VIII, purchè permangano i motivi che determinarono la concessione.

Durante l'anzidetto periodo di due mesi è sospeso per gli autoveicoli predetti il divieto di circolazione stabilito dal precedente art. 1.

Art. 5.

Chiunque si trovi in possesso di un veicolo compreso nelle disposizioni di cui all'art. 1 e che non rientri nelle eccezioni dell'art. 2, deve farne denuncia, entro il termine e secondo le modalità che saranno successivamente determinate, alla Sezione staccata del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra presso l'Ente Distribuzione Rottami, nonchè al Reale Automobile Circolo Italiano.

Art. 6.

L'obbligo del divieto di acquisto, di vendita, di permuta e di trasformazione, nonchè della denuncia secondo le norme stabilite dal presente decreto si estende anche ai detentori delle parti di ricambio degli autoveicoli considerati dal precedente art. 1.

Eventuali deroghe al divieto di vendita previsto dal presente articolo potranno essere accordate dal Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, per assicurare la circolazione degli automezzi considerati nel precedente art. 2.

Art. 7.

In quanto contrastanti con le disposizioni del presente decreto, sono sospese per gli autoveicoli soggetti alla denuncia di cui all'art. 5, le norme stabilite dal R. decreto-legge 23 dicembre 1940-XIX, n. 1833, e successive modificazioni, riguardanti la denuncia e la requisizione dei pneumatici.

Art. 8.

Il proprietario o detentore di autoveicoli o di parti di ricambio che ometta di fare la denuncia di cui ai precedenti articoli 5 e 6 o la faccia inesatta, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da L. 1000 a L. 5000.

Art. 9.

Il Ministero della guerra, d'intesa col Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, è incaricato di emanare le istruzioni per l'applicazione del presente decreto.

Art. 10.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1942-XX
Atti del Governo, registro 442, *foglio* 91. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 febbraio 1942-XX, n. 76.
Trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto l'art. 18 comma 1°, della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive disposizioni;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, e successive disposizioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La misura dell'indennità di missione per l'interno del Regno di cui all'art. 181 del Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, è stabilita come segue:

Grado	1°	L. 160
»	2°	» 150
»	3°	» 130
»	4°	» 120
»	5°	» 100
»	6°	» 90
»	7°	» 80
»	8°	» 70
»	9°	» 60
»	10°	» 55
»	11°	» 55
»	12°	» 50
»	13°	» 45

Le indennità previste al terzo comma del citato articolo 181 e quella stabilita dall'art. 182 dello stesso Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sono aumentate di L. 15.

Per il personale non di ruolo l'indennità è riferita al grado iniziale dei ruoli corrispondenti alla categoria di appartenenza, salvo speciali disposizioni.

Art. 2.

Quando la partenza per la missione si effettui dopo le ore 12 l'indennità giornaliera è ridotta alla metà, e analoga riduzione è applicata nel ritorno qualora questo avvenga prima delle ore 12.

Restano ferme al riguardo le disposizioni più restrittive risultanti da particolari ordinamenti.

Art. 3.

All'eventuale revisione delle indennità o quote d'indennità assegnate per le gite di servizio previste dall'art. 5 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, modificato con l'art. 1 del R. decreto 23 ottobre 1921, n. 1555, si provvede con le modalità prescritte dal medesimo art. 1.

Art. 4.

Per le missioni in corso all'entrata in vigore del presente decreto, le indennità previste dai precedenti articoli sono soggette alle riduzioni, in relazione ai periodi di missione già trascorsi, stabilite dalle disposizioni in vigore.

Art. 5.

Alle tabelle *A* e *B* di cui all'art. 4 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate col R. decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, riguardanti la misura delle indennità di trasferta per missioni nell'interno del Regno del personale delle Ferrovie dello Stato, vengono sostituite le seguenti tabelle:

Tabella A.

Gradi	Diaria	Pernottazione	Totale
1°	80	40	120
2°	65	35	100
3°	60	30	90
4°	54	26	80
5°	47	23	70
6°-7°	40	20	60
8°-10°	37	18	55
11°-13°	30	15	45
14°-15°	23	12	35

Tabella B.

Gradi	Diaria	Pernottamento	Supplemento	Totale
—	—	—	—	—
4°	27	13	20	60
5°	25	12	18	55
6°-7°	23	11	16	50
8°-10°	20	10	15	45
11°-13°	18	7	10	35
14°-15°	16	6	8	30

Art. 6.

La misura dell'indennità spettante ai salariati statali per missioni compiute nel Regno, di cui agli articoli 204 e seguenti del R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, è stabilita come segue:

a) incaricati stabili, dei gruppi I e II della tabella n. 2, allegato III alla legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591 (esclusi gli incaricati inferiori) con retribuzione mensile di L. 1320 o superiore, L. 60;

b) incaricati stabili, dei gruppi I e II della tabella n. 2, allegato III alla legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, (esclusi gli incaricati inferiori) con retribuzione mensile inferiore a L. 1320, L. 55;

c) capi operai, sorveglianti e simili e capi d'arte permanenti (gruppi I e II della tabella n. 1, allegato III alla legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591), con qualsiasi paga giornaliera, L. 40;

d) altri incaricati stabili, altri operai permanenti, incaricati provvisori, operai temporanei, con retribuzione mensile o paga giornaliera rispettivamente di L. 396 e L. 13,20 o superiore, L. 35;

e) altri incaricati stabili, altri operai permanenti, incaricati provvisori, operai temporanei con retribuzione mensile o paga giornaliera inferiore rispettivamente a L. 396 e L. 13,20, L. 30.

Nell'attribuzione delle indennità di cui al presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente decreto, per le missioni di servizio del personale civile e statale.

Art. 7.

Per le missioni dal Regno nei territori dell'Africa Italiana è mantenuta, sulle indennità stabilite dal presente decreto la differenza in più di L. 15, risultante, secondo le disposizioni, in vigore, rispetto alle misure di dette indennità corrisposte per le missioni nel Regno prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

Le indennità stabilite dal presente decreto si intendono al netto delle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e 14 giugno 1934-XII, n. 1038.

Per il doppio decimo delle spese di viaggio quando dovuto, e per le indennità chilometriche di cui all'art. 3 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, modificato dall'art. 11 del R. decreto 3 giugno 1926-IV, n. 941, ed alle corrispondenti disposizioni relative a personali retti da particolari ordinamenti, sono abrogate le due riduzioni disposte dai predetti Regi decreti-legge n. 1491 e n. 561.

Art. 9.

Le disposizioni del presente decreto non sono operative nei riguardi di compensi o assegni a qualsiasi titolo, comunque commisurati alle indennità previste ai precedenti articoli, che non siano dipendenti da spostamento dalla normale sede di ufficio.

Nulla è innovato per quanto riguarda i nuovi territori annessi per i quali valgono i provvedimenti appositamente adottati.

Art. 10.

Restano ferme tutte le disposizioni che non sono in contrasto con quanto stabilito dal presente decreto.

Art. 11.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Le disposizioni del decreto medesimo hanno vigore dal 1° marzo 1942-XX.

Le disposizioni stesse, salvi gli articoli 1, ultimo comma, 2 e 6, ultimo comma, sono applicabili limitatamente alla durata dell'attuale stato di guerra.

Il presente decreto sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge ed i Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1942-XX
Atti del Governo, registro 442, *foglio* 93. — MANCINI

REGIO DECRETO 19 febbraio 1942-XX, n. 77.

Indennità di tramutamento del personale in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 135 e seguenti delle vigenti norme per l'Amministrazione e la contabilità dei Reparti della M.V.S.N.;

Visto il R. decreto 10 marzo 1912, n. 370;

Visto il R. decreto 18 marzo 1929-VII, n. 394;

Visto il R. decreto 10 ottobre 1929-VII, n. 1884;

Visto il R. decreto 12 dicembre 1929-VIII, n. 2289;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, d'intesa col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei trasferimenti di sede d'autorità agli ufficiali in servizio permanente effettivo, ai sottufficiali ed alle CC. NN. in servizio permanente effettivo retribuito, con famiglia, della M.V.S.N., oltre alla normale indennità giornaliera di soggiorno per la durata del viaggio, è dovuta detta indennità per altri otto giorni.

Art. 2.

Il compenso fisso per ogni persona da considerarsi facente parte della famiglia dei personali cui all'art. 1, è portato rispettivamente:

per la famiglia dell'ufficiale a L. 30;

per la famiglia del sottufficiale a L. 18;

per la famiglia della camicia nera a L. 12;

ed è corrisposto per ciascuno dei giorni di viaggio e per i primi otto giorni susseguenti a quello d'arrivo alla nuova sede.

Art. 3.

Il compenso per chilometro e per quintale e frazione di quintale, per il trasporto sulle vie ordinarie del bagaglio e del mobilio nei limiti di peso stabiliti dalle vigenti disposizioni è stabilito in L. 2,70 per i personali di cui al precedente art. 1 trasferiti di sede, e loro famiglie.

Il compenso fisso a titolo di spesa d'imballaggio, presa e resa a domicilio, per ogni quintale e frazione di quintale del materiale di cui sopra è stabilito in L. 35.

Art. 4.

Le indennità ed i compensi riportati nei precedenti articoli dovranno essere corrisposti agli aventi diritto con le diminuzioni e gli aumenti di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491; R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, e R. decreto-legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1942-XX
Atti del Governo, registro 442, *foglio* 92. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 23 febbraio 1942-XX.

Istruzioni per l'applicazione del R. decreto-legge 10 febbraio 1942-XX, n. 75, concernente le norme per la denuncia degli autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1930-VIII.

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA
D'INTESA COL
SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER LE FABBRICAZIONI DI GUERRA

Visto il R. decreto-legge 10 febbraio 1942-XX, n. 75, concernente le norme per la denuncia degli autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1930-VIII;

Visto l'art. 9 dello stesso R. decreto-legge col quale è data facoltà al Ministro per la guerra di emanare, d'intesa col Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra, le istruzioni occorrenti per l'attuazione del citato provvedimento;

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1935-XIII, numero 1374, convertito nella legge 27 dicembre 1935, n. 2384, nonchè il decreto 23 settembre 1935-XIII del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, che danno facoltà al Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra di disciplinare l'approvvigionamento delle materie prime necessarie agli stabilimenti che esplicano attività inerenti alle fabbricazioni di guerra;

Vista la delega rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, al Sottosegretario di Stato per la guerra in data 24 maggio 1941-XIX;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto devono essere tenuti a disposizione del Ministero della guerra, restandone i detentori depositari, con tutti gli obblighi ed a tutti gli effetti di legge, dalla data predetta:

a) gli autoveicoli (autovetture, autobus, motocicli e motocarrozzette) la cui prima immatricolazione sia di data anteriore al 1° gennaio 1930-VIII ed i relativi pneumatici;

b) le parti di ricambio degli autoveicoli delle specie su indicate, dei tipi di fabbricazione anteriore al 1° gennaio 1930-VIII.

Tuttavia è data facoltà ai detentori di cedere parti di ricambio solamente per gli autoveicoli indicati nell'art. 2 del R. decreto-legge 10 febbraio 1942-XX, numero 75, contro versamento delle parti fuori uso che resteranno ugualmente a disposizione del predetto Ministero.

Art. 2.

Chiunque si trovi in possesso di un veicolo compreso nelle disposizioni di cui all'art. 1 e che non rientri nelle eccezioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 febbraio 1942-XX, n. 75, deve farne denuncia entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. La denuncia deve essere redatta su moduli in distribuzione presso le Sezioni provinciali del R.A.C.I. e deve contenere le seguenti indicazioni:

1) nome, cognome, paternità e indirizzo del proprietario del veicolo;

2) luogo di custodia del veicolo;

3) specie del veicolo;

4) fabbrica produttrice;

5) tipo, serie e data della prima immatricolazione, e, in caso che tale data non risulti, anno di fabbricazione del veicolo;

6) stato di conservazione delle parti meccaniche e della carrozzeria;

7) se sia fornito di speciale autorizzazione alla circolazione;

8) dotazione in gomme con la menzione dei dati relativi alla loro precedente denuncia in base al Regio decreto-legge 23 dicembre 1940-XIX, n. 1833, convertito nella legge 19 maggio 1941-XIX, n. 692;

9) numero di immatricolazione e sigla della provincia ovvero enunciazione dei motivi per i quali il veicolo non è attualmente immatricolato;

10) se l'autoveicolo sia gravato di privilegi iscritti nel Pubblico registro automobilistico ed in confronto di quali creditori.

La denuncia è sottoscritta dal proprietario ovvero dal detentore del veicolo. Essa è presentata in duplice esemplare all'ufficio del Pubblico registro automobilistico della provincia nella quale si trova l'autoveicolo. L'ufficio del Pubblico registro automobilistico, eseguiti gli opportuni riscontri in base alle risultanze dei registri pubblici, trasmette uno degli esemplari della denuncia all'Ufficio staccato del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, presso l'Ente Distribuzione Rottami.

E' rilasciata all'esibitore ricevuta della denuncia.

Art. 3.

Chiunque si trovi in possesso di parti di ricambio di un veicolo compreso nelle disposizioni di cui agli articoli 1 e 6 del R. decreto-legge 10 febbraio 1942, n. 75, deve farne denuncia entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. La denuncia deve essere redatta su moduli in distribuzione presso le sedi provinciali del R.A.C.I. e deve essere presentata all'ufficio del Pubblico registro automobilistico della provincia nella quale i pezzi di ricambio sono depositati.

Essa è trasmessa dall'ufficio del Pubblico registro automobilistico all'ufficio staccato del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, presso l'Ente Distribuzione Rottami.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 febbraio 1942-XX

p. *Il DUCE del Fascismo Capo del Governo*
Ministro per la guerra
SCUERO

Il Sottosegretario di Stato
per le Fabbricazioni di guerra
FAVAGROSSA

(804)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 1° dicembre 1941-XX.

Costituzione del Comitato tecnico corporativo per lo studio dei problemi tecnici ed economici della chimica.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 9 giugno 1934-XII, che costituisce la Corporazione della chimica;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII che riforma il Consiglio della Corporazione della chimica, in conformità della legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, concernente la riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939, che nomina i membri del Consiglio della Corporazione della chimica, e viste le sue successive modificazioni;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Ritenuta la necessità di istituire un Comitato tecnico corporativo per lo studio dei problemi tecnici ed economici relativi allo sviluppo della produzione della industria chimica;

Su proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito, presso il Ministero delle corporazioni, il Comitato tecnico corporativo per lo studio dei problemi tecnici ed economici della chimica e per predisporre gli elementi per la formulazione dei piani relativi allo sviluppo della produzione chimica.

Art. 2.

Il Comitato è presieduto dal Consigliere nazionale dott. Angelo Tarchi, vice presidente della Corporazione della chimica, coadiuvato, o sostituito in caso di assenza o di impedimento, dai Consiglieri nazionali Hemmeler dott. ing. Luigi e Leati Alfredo.

Esso è composto dei seguenti membri:

Orsolini Cencelli Consigliere nazionale conte dott. Valentino, in rappresentanza degli agricoltori;

Morselli Consigliere nazionale dott. Giovanni, Serono Consigliere nazionale prof. dott. Cesare, Giordani Eccellenza prof. ing. Francesco, Giustiniani ing. Piero, in rappresentanza degli industriali;

Cauvin Consigliere nazionale dott. Ernesto, in rappresentanza dei commercianti;

Maranca Consigliere nazionale dott. Guido, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Berna Consigliere nazionale dott. Francesco, Agnoli dott. Vittorio, Marabini ing. Mario, Papasogli dott. Emilio, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria chimica;

Nenci dott. Rodolfo, in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

Carraroli Consigliere nazionale dott. Guglielmo, in rappresentanza dei professionisti;

Labadessa Consigliere nazionale prof. dott. Rosario, in rappresentanza dei Consorzi agrari cooperativi e delle cooperative di imprese di prodotti chimici;

Padellaro dott. Antonio, capo divisione nel Ministero delle corporazioni;

Polini dott. Roberto, capo sezione nel Ministero delle corporazioni.

Art. 3.

Alle riunioni del Comitato possono intervenire i rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato e delle Organizzazioni sindacali interessate.

Possono altresì partecipare, su richiesta del presidente, persone particolarmente esperte nelle materie in discussione.

Art. 4.

Le funzioni di segreteria sono esercitate dal prof. dott. Angelo Li Causi, ispettore provinciale di 2ª classe, dal dott. Marco Gualerzi primo segretario nel Ministero delle corporazioni e dal dott. Aldo Scatamacchia.

Roma, addì 1° dicembre 1941-XX

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

(778)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 6 dicembre 1941-XX.
Sostituzione del presidente del Comitato tecnico corporativo per la siderurgia nazionale.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 20 agosto 1940-XVIII pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1940-XVIII, con il quale è istituito presso il Ministero delle corporazioni il Comitato tecnico corporativo per la siderurgia nazionale;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1941-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 4 dicembre 1941-XX, con il quale il Consigliere nazionale generale Giuseppe Manni è nominato vice presidente della Corporazione della siderurgia e della metallurgia in sostituzione del Consigliere nazionale dott. Augusto Venturi;

Decreta:

Articolo unico.

Il Consigliere nazionale generale Giuseppe Manni è nominato presidente del Comitato tecnico corporativo per la siderurgia nazionale in sostituzione del Consigliere nazionale dott. Augusto Venturi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 dicembre 1941-XX

(777) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 22 gennaio 1942-XX.
Costituzione del Comitato tecnico intercorporativo per la disciplina della distribuzione delle materie tessili alle industrie trasformatrici.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Ritenuta la necessità di costituire un Comitato intercorporativo per la disciplina della distribuzione delle materie tessili alle industrie trasformatrici;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito, presso il Ministero delle corporazioni, il Comitato intercorporativo per la disciplina della distribuzione delle materie tessili alle industrie trasformatrici. Esso ha il compito di:

a) studiare e predisporre le norme per la disciplina della distribuzione delle materie tessili alle industrie trasformatrici;

b) predisporre i piani periodici per la distribuzione delle materie tessili nell'ambito delle norme di cui alla lettera precedente;

c) adempiere i compiti di controllo che gli saranno conferiti dal Ministro per le corporazioni per la attuazione e la osservanza di detta disciplina.

Art. 2.

Il Comitato è presieduto dal Ministro per le corporazioni o, per sua delega, da uno dei Sottosegretari di Stato.

Esso è composto dei seguenti membri:

Il vice-presidente della Corporazione dei prodotti tessili;

Il vice-presidente della Corporazione dell'abbigliamento;

Il presidente della Confederazione fascista degli industriali;

Il presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria;

Il presidente della Confederazione fascista dei commercianti;

Il presidente del Comitato corporativo per la distribuzione dei prodotti tessili e dell'abbigliamento.

Art. 3.

Alle riunioni del Comitato potranno intervenire di volta in volta, su invito del presidente, i rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato, delle organizzazioni sindacali e degli enti interessati agli argomenti posti in discussione.

Il presidente ha facoltà di invitare alle riunioni del Comitato persone esperte nelle materie da esaminare.

Art. 4.

Le funzioni di segreteria sono esercitate dal dottor Caccioppoli Francesco, capo sezione nel Ministero delle corporazioni, e dal dott. Athos Giunti, consigliere nello stesso Ministero.

Roma, addì 22 gennaio 1942-XX

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
(792) MUSSOLINI

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1942-XX.
Disciplina della vendita dell'alcole puro.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, numero 764, contenente norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo, convertito in legge, con modificazioni, con legge 25 novembre 1940-XVIII, n. 1770;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XVIII, n. 1728, contenente norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito in legge, con modificazioni, con legge 20 marzo 1941-XIX, n. 384;

Vista la legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, contenente disposizioni penali per la disciplina relativa alla produzione, all'approvvigionamento e al consumo delle merci, ai servizi e ad altre prestazioni;

Ritenuta la necessità di disciplinare la vendita dell'alcole puro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° marzo 1942-XX, la vendita al pubblico dell'alcole puro è limitata a quello destinato ad usi sanitari, e riservata alle farmacie, che dovranno istituire il registro di carico e scarico di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 764, dal quale dovranno risultare le quantità impiegate nelle preparazioni farmaceutiche e nei comuni usi di farmacia, e quello venduto al pubblico.

La vendita dell'alcole puro per lo scopo indicato dovrà essere effettuata esclusivamente su presentazione di ricetta medica.

Art. 2.

Ai contravventori alle disposizioni del presente decreto si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 febbraio 1942-XX

(796) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1942-XX.

Denuncia del materiale per ferrovie decauville e per teleferiche.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1728, concernente la disciplina della produzione e dei consumi dei prodotti industriali in tempo di guerra, convertito con modificazioni nella legge 20 marzo 1941-XIX, n. 384;

Considerata l'opportunità di conoscere la disponibilità nazionale del materiale per ferrovie decauville e per teleferiche;

Decreta:

Art. 1.

Tutti coloro che detengono a qualsiasi titolo materiale per ferrovie decauville (binari, rotaie isolate, traverse, scambi, stecche, bulloni, arpioni, vagoncini, ecc.) e per teleferiche (funi, cavalletti, benne, tramogge, carrelli portanti, motori, staffe di sospensione, ecc.) del peso complessivo superiore a 1000 kg., debbono farne denuncia al Consiglio provinciale delle corporazioni nella cui giurisdizione trovasi il materiale da denunciare.

Art. 2.

La denuncia deve essere presentata entro il 15 marzo 1942-XX.

Nella denuncia dovrà essere indicata dal detentore:

a) la quantità del materiale, in peso e dimensioni;

b) la specie;

c) il luogo ove il materiale si trova.

E' escluso dalla denuncia il materiale che all'entrata in vigore del presente decreto trovasi in esercizio.

Art. 3.

Le ditte che detengono il materiale di cui all'art. 1 per uso di commercio sono obbligate ad impiantare, con decorrenza dal giorno di pubblicazione del presente decreto, un registro di carico e scarico vidimato dal Consiglio provinciale delle corporazioni.

Il registro di carico e scarico deve riportare esattamente aggiornati i quantitativi, la specie e gli assortimenti rispettivamente acquistati o ceduti col nome del relativo venditore od acquirente.

Art. 4.

Qualunque trasferimento da luogo a luogo, come pure ogni atto di cessione a qualunque titolo e per qualsiasi quantitativo del materiale indicato nell'articolo 1 deve essere denunciato al Consiglio provinciale delle corporazioni entro il termine di 48 ore.

Entro lo stesso termine deve essere fatta denuncia al Consiglio provinciale delle corporazioni di tutto il materiale che venga posto in opera, sia esso nuovo o proveniente da giacenze o riserve.

Art. 5.

Le infrazioni al presente decreto saranno puniti a termini della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 febbraio 1942-XX

(805) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 17 febbraio 1942-XX.

Approvazione dell'acquisto di un terreno destinato a campo sportivo del Collegio navale di Brindisi (G.I.L.).

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che per dotare il Collegio navale di Brindisi di un campo sportivo, era necessario acquistare l'adiacente appezzamento di terreno di proprietà Massimo Bellocchi, riportato in catasto alla partita 286, foglio 31, particelle: 30 di are 27,59; 31 di are 16,77; 29 di are 56,77 e 52 di are 20,19;

Veduti i documenti catastali ed ipotecari;

Veduto l'atto di compra-vendita 12 agosto 1941, n. 295/17061 di repertorio, a rogito dott. Domenico Lenzi, notaio residente in S. Pietro Vernotico, registrato a Brindisi il 5 novembre successivo al n. 708, trascritto a Lecce il 19 novembre 1941 al n. 25386 d'ord. ed al n. 22677 di formalità;

Veduto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

L'acquisto del terreno adiacente al Collegio navale di Brindisi, di proprietà Bellocchi, è approvato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 febbraio 1942-XX

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
Vidussoni

(779)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che il Ministro per le corporazioni ha trasmesso, in data 20 febbraio 1942-XX, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 ottobre 1941-XIX, n. 1345, per la concessione di un assegno mensile alle famiglie residenti nel Regno o nella Libia degli impiegati privati in Africa Orientale Italiana, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 dicembre 1941-XX, n. 299.

(782)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Ai sensi dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che il Ministro per le corporazioni ha trasmesso, in data 20 febbraio 1942-XX, alla Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 novembre 1941-XX, n. 1401, concernente il blocco dei consumi del gas di carbon fossile superiori ai 2000 metri cubi al mese ed il divieto di allacciamento di nuove utenze del gas e di ampliamento delle utenze già in atto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 1941-XX, n. 307.

(783)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, il Ministro per le finanze ha trasmesso in data 24 febbraio 1942-XX alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 dicembre 1941-XX, n. 1417, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1941-42.

(784)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comunicato relativo ai prezzi del riso

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con riferimento al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 24 dicembre 1941, relativo ai prezzi del riso, stabilisce quanto segue:

Considerata la necessità di evitare inconvenienti nella distribuzione del riso a cagione dell'esistenza, nella stessa Provincia e per lo stesso mese, di due prezzi all'ingrosso, in relazione alla maggiorazione trimestrale di L. 2 a quintale, viene stabilito che, anzichè apportare l'aumento di L. 2 a decorrere dal giorno 15 dei mesi di dicembre 1941, marzo 1942 e giugno 1942, venga applicato l'aumento di L. 1 al mese per tutta la durata dei mesi anzidetti. Di conseguenza, i prezzi del riso, a decorrere dal 30 ottobre 1941 e fino al 30 settembre 1942, saranno quelli dell'allegata tabella *A*.

Nella stessa tabella *A* vengono, altresì, determinati i prezzi del riso superfino.

Per quanto riguarda le fatturazioni, si dispone che le partite di riso vengano fatturate al prezzo valevole per il mese cui si riferisce il contingente assegnato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sempre che le spedizioni vengano effettuate nel mese che immediatamente lo precede; nel caso in cui il riso venga spedito con un anticipo, rispetto al mese di cui si riferisce l'assegnazione, superiore a un mese, sarà praticato il prezzo fissato per il mese successivo a quello della spedizione.

Qualora l'assegnazione ministeriale venga disposta mediante acconti mensili, su contingenti riferiti a periodi superiori a un mese, ciascun acconto, agli effetti del prezzo, dovrà essere considerato come assegnazione mensile.

Nel caso di un'unica assegnazione destinata a coprire il fabbisogno di più mesi, si provvederà ad una proporzionale ripartizione mensile.

Per quanto riguarda il riso destinato al consumo del mese di ottobre 1942, la fatturazione dovrà essere fatta al prezzo fissato per il primo mese della corrente annata e, cioè, a L. 182,80; 214; 279,30; 401,50, rispettivamente per le diverse qualità: e ciò a prescindere dalla data di spedizione ed indipendentemente che si tratti di riso proveniente da risone del vecchio o del nuovo raccolto.

Nel caso di variazione di prezzo per la campagna risiera 1942-43, la fatturazione delle forniture per il mese di ottobre 1942 sarà effettuata tenendo conto delle variazioni accordate in confronto ai prezzi di inizio dell'attuale campagna.

Nell'allegata tabella *B*, infine, vengono determinati i prezzi da praticarsi per il riso lavorato con il trattamento « avorio ».

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

TABELLA *A*

PREZZI DEL RISO

(in lire al quintale, per merce nuda posta franco vagone partenza Piemonte e/o Lombardia, in sacchi del compratore)

EPOCA	RISO			
	Comune	Semifino	Fino	Superfino
Dal 30 ott. al 30 nov.	182,80	214 —	279,30	401,50
» 1 dic. » 31 dic.	183,80	215 —	280,30	402,50
» 1 genn. » 28 feb.	184,80	216 —	281,30	403,50
» 1 m rzo » 31 marzo	185,80	217 —	282,30	404,50
» 1 aprile » 30 maggio	186,80	218 —	283,30	405,50
» 1 giug. » 30 giugno	187,80	219 —	284,30	406,50
» 1 luglio » 30 sett.	188,80	220 —	285,30	407,50

TABELLA *B*.

PREZZI DEL RISO LAVORATO CON IL TRATTAMENTO « AVORIO »

(in lire al quintale, per merce resa franco vagone partenza: comprensivi delle maggiorazioni per il costo del trattamento, fissato in lire 15 al quintale e per l'insacchettamento, fissato in lire 35 al quintale.)

EPOCA	RISO		
	Comune	Semifino	Fino
Dal 30 ottobre al 30 novembre	232,80	264 —	329,30
» 1 dic. » 31 dicembre	233,80	265 —	330,30
» 1 gennaio » 28 febbraio	234,80	266 —	331,30
» 1 marzo » 31 marzo	235,80	267 —	332,30
» 1 aprile » 30 maggio	236,80	268 —	333,30
» 1 giugno » 30 giugno	237,80	269 —	334,30
» 1 luglio » 30 settembre	238,80	270 —	335,30

Nota. — I risi superfini e il riso « avorio », destinato al commercio saranno messi in commercio in sacchetti originali da 1 chilogrammo, con l'esatta indicazione della varietà contenuta, del peso e del prezzo.

(797)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario del colatore Danasso, con sede in Segugnano (Milano)

Con R. decreto 8 dicembre 1941-XX, n. 2519, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1942-XX, al registro n. 2, foglio n. 350, sulla proposta del Ministro per l'agricolutra e per le foreste, è stato costituito, ai sensi del R. decreto-legge 13 febbraio 1933-XI, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario del colatore Danasso, con sede in Segugnano (Milano).

787)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi massimi di vendita del rigenerato di gomma e dei ceppi di sughero per le riparazioni delle calzature

Il Ministero delle corporazioni, con circolare P. 246 del 21 febbraio c. a. indirizzata ai Prefetti presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni, ritenuta la necessità di normalizzare il mercato dei prodotti di gomma e di sughero destinati alle riparazioni delle calzature, ha stabilito, come appresso, i prezzi massimi di cessione del rigenerato di gomma e dei ceppi di sughero per fondi ortopedici, dai produttori ai rivenditori e da questi agli artigiani o ai consumatori:

		Dal produttore	Dal rivenditore all'artigiano o al consumatore
Suole intere di gomma stampate - spessore minimo mm. 2:			
uomo	misura 40-45	L. 15 — al paio	L. 23 — al paio
uomo	misura 34-39	» 13 — »	» 20,80 »
donna	misura 34-41	» 13 — »	» 20,80 »
ragazzo	misura 23-27	» 7 — »	» 11,20 »
ragazzo	misura 28-33	» 8 — »	» 12,80 »
Mezze suole stampate:			
uomo	misura 40-45	L. 11 — al paio	L. 17,60 al paio
uomo	misura 34-39	» 9 — »	» 14,40 »
donna	misura 34-41	» 9 — »	» 14,40 »
ragazzo	misura 23-27	» 5 — »	» 8 — »
ragazzo	misura 28-33	» 6 — »	» 9,60 »
Lastre di gomma:			
spessore da mm. 3 e oltre		L. 36 — il kg.	L. 57,60 il kg.
Tacchi:			
taglia 3/5 per scarpa della misura da 23 a 27		L. 3 — al paio	L. 4,80 al paio
taglia 6/8 per scarpa della misura da 28 a 33		» 3,50 »	» 5,60 »
taglia 9/11 per scarpa della misura da 34 a 39		» 4,50 »	» 7,20 »
taglia 12/14 per scarpa della misura da 40 a 45		» 5 — »	» 8 — »
Ceppo di sughero normale (fondo ortopedico):		L. 20 —	L. 32 —

Sui prezzi riferiti alla produzione, è stata consentita la maggiorazione *massima complessiva* del 60 %, comprendente l'utile del grossista (20 %) e del dettagliante (40 %), per cui all'artigiano che provvede all'impiego dei materiali in questione nelle riparazioni delle calzature, i materiali stessi non devono costare più di quanto risulta dai conteggi sopra eseguiti. Non sono consentiti altri passaggi.

(798)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Piccolo credito sociale, in liquidazione, con sede in Palermo.

Nella seduta tenuta l'11 febbraio 1942-XX dal Comitato di sorveglianza del Piccolo credito sociale, in liquidazione, con sede in Palermo, l'avv. Santi Cacopardi è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933.

(685)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca San Giacomo, in liquidazione, con sede in Palermo.

Nella seduta tenuta il 15 febbraio 1942-XX dal Comitato di sorveglianza della Banca San Giacomo, in liquidazione, con sede in Palermo, l'avv. Gioacchino Failla è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(786)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Sant'Andrea Apostolo », in liquidazione, con sede in Vettica d'Amalfi (Salerno).

Nella seduta tenuta il 9 febbraio 1942-XX dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Sant'Andrea Apostolo », in liquidazione, con sede in Vettica d'Amalfi (Salerno), l'avv. Pasquale Carucci di Carlo è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(800)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.